

RIENTRO CAPITALI La nuova legge è stata finalmente messa a punto. Varrà anche per i beni detenuti in Italia, si è arricchita del reato di autoriciclaggio e a giorni approderà in Aula. Per essere approvata entro la fine di luglio

Sprint sulla voluntary

di Luisa Leone

Finale scoppiettante per la prima tappa della nuova *voluntary disclosure* in Parlamento. Mercoledì scorso la Commissione Finanze della Camera ha finalmente dato il via libera al nuovo testo della legge che regolerà il rientro dei capitali dall'estero, dopo un lungo approfondimento e l'introduzione, a sorpresa, del nuovo reato di autoriciclaggio. L'appuntamento è ora con la discussione in aula, che dovrebbe iniziare dal prossimo 15 luglio, sfruttando uno slittamento dei tempi sul decreto sulla Pubblica Amministrazione. A quel punto, se tutto andrà per il verso giusto, e il Movimento Cinque Stelle (contrario alla norma) non salirà sulle barricate, il testo dovrebbe essere licenziato al massimo in una settimana, per passare poi al Senato, dove si attende un iter piuttosto breve. Ma cosa prevede la proposta che sarà esaminata a giorni in Parlamento? Innanzitutto rispetto al decreto legge 4/2014, con cui per la prima volta la *voluntary* era stata introdotta in Italia (ma che non è poi stato convertito in legge), la nuova versione (che è una riscrittura di quel dl) contiene due novità dirompenti. La prima è la possibilità di avvalersi della procedura di emersione anche per chi abbia occultato i capitali in Italia. La seconda è l'introduzione del reato di autoriciclaggio (avallata anche dal ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan), ma con un contestuale salvacondotto per chi aderisce alla collaborazione volontaria. **Il nero in Italia.** Nella nuova versione della *voluntary* si prevede una modalità unica di sanare le posizioni irregolari, sia di chi ha portato beni all'estero sia di chi li ha invece lasciati in patria. Per accedere alla re-

golarizzazione i contribuenti dovranno «presentare con le modalità previste dall'apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate» una «richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all'amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive, contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute», si legge nel provvedimento. Insomma, le tasse andranno pagate integralmente, mentre sulle sanzioni sono previsti alcuni sconti. Un altro vantaggio, valido in entrambi i casi, è la copertura penale, che prevede la non punibilità «per i delitti di cui agli articoli 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74», e la riduzione a un quarto delle pene previste dagli articoli 2 e 3 del provvedimento. Con tale riduzione, si apre quindi la strada alla possibilità di conversione della pena in sanzione pecuniaria. In entrambi i casi, emersione dall'estero o dall'Italia, la data ultima per aderire alla collaborazione volontaria è il 30 settembre 2015, per le violazioni commesse entro la fine del 2013. E se è vero che è una finestra interessante per chi deve sanare posizioni irregolari, secondo Stefano Simontacchi, managing partner di Bonelli Erede Pappalardo, in alcuni casi «per essere davvero efficace, la norma dovrebbe essere accoppiata ad altre misure, come un'ulteriore limitazione del contante e/o più intensi controlli incrociati». Anche perché

l'introduzione dell'autoriciclaggio dovrebbe essere di per sé un incentivo ad aderire alla procedura, ma «per i piccoli evasori, ci vorrà un po' di tempo perché maturino la piena percezione del rischio connesso alla novità».

L'autoriciclaggio. La introduzione di questo nuovo reato nell'ordinamento italiano arriva con la modifica dell'articolo 648-bis del codice penale, che semplicemente estende le pene previste per il riciclaggio anche a chi ricicla i frutti di un reato commesso da lui stesso. Ma per evitare che chi aderirà alla *voluntary* finisca subito per incappare nell'autoriciclaggio, si prevede «la non punibilità per tutte quelle operazioni che, sebbene potenzialmente illecite alla luce della nuova norma, vengono poste in essere in sede di perfezionamento della procedura di *voluntary disclosure*», spiega Leo De Rosa, fiscalista dello studio De Rosa Russo. L'esperto aggiunge: «perché il salvacondotto sia davvero efficace, sarà determinante il ruolo del professionista nel rappresentare all'amministrazione l'intero percorso di regolarizzazione, di fatto riconducendone nell'alveo tutte le operazioni eseguite al fine di perfezionare il rimpatrio».

Infine, altre novità significative sono l'introduzione della forfetizzazione nel calcolo del rendimento (fissato al 5%) delle attività fino a 2 milioni di euro (tassati al 27%), lo scudo penale anche per i professionisti che assistono il contribuente, e la norma che mira a favorire la chiusura di un accordo con la Svizzera sullo scambio automatico d'informazioni. Accordo che dovrebbe essere sottoscritto entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per garantire i vantaggi a chi decide di aderire alla *voluntary* lasciando i beni in Svizzera. (riproduzione riservata)

Quotazioni, altre news e analisi su www.milanofinanza.it/voluntary